

Biblioteca di **DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

*Collana diretta da*

S. Chiarloni - C. Consolo - G. Costantino - F.P. Luiso - B.N. Sassani

DANIELA NOVIELLO

**LE AMMISSIONI DELLE PARTI  
NELLA LOGICA  
DEL GIUDIZIO DI FATTO**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

## INTRODUZIONE

Diverso tempo fa mi fu suggerita l'idea di studiare i meccanismi dialogici tra le parti, idonei a determinare un accertamento processuale dei fatti; *in primis*, la confessione giudiziale. Si trattava di un suggerimento che non aveva un obiettivo ben preciso, oppure, io non lo avevo capito; così ho iniziato a studiare la confessione per comprenderne bene il funzionamento, senza una precisa idea di dove volessi arrivare o di cosa intendessi dire (o se avessi qualcosa da dire): da un lato, sull'argomento erano state già scritte pagine con cui ben difficilmente avrei potuto confrontarmi; dall'altro lato, il tema non sembrava sollecitare l'interesse degli studiosi del diritto processuale già da svariati decenni.

Il primo elemento che ha attirato la mia attenzione è stata l'attitudine della confessione ad influire sull'esercizio del potere decisorio giudiziale e sull'illusione che l'efficacia vincolante di piena prova stabilita dalla legge possa indurre a concepire la dichiarazione confessoria come produttiva di un autonomo effetto risolutivo della controversia, sostanzialmente sostitutivo di quello istituzionalmente attribuito alla sentenza; ponendosi, quindi, il dubbio intorno alla natura stessa della confessione (di prova o di metodo risolutivo della lite).

Le trattazioni classiche dell'argomento – da collocarsi prevalentemente tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento – affrontano il tema della natura della confessione utilizzando il metodo storico: metodo che anch'io ho ovviamente seguito, tra l'altro, sospinta in ciò dalle preziose indicazioni del Professor Picardi, il quale mi ha indirizzato verso lo studio del processo medievale e, in particolare, degli *ordines iudicarii*.

Come era d'attendarsi, il suggerimento si è rivelato determinante, in quanto, malgrado abbia richiesto pazienza e fatica, mi ha dischiuso un orizzonte interpretativo inaspettato; non solo sul piano della concreta disciplina processuale, ma anche su quello dei principi e dei valori che sottendono tale disciplina. Si è disvelata, così, la dipendenza dei modelli processuali dai complessi valoriali e dai principi razionali di riferimento e la variabilità, nel tempo e nello spazio, dei modelli processuali, al variare di tali principii e valori.

Il chiarimento, in particolare, dei fondamenti delle opposte logiche di accertamento processuale dei fatti, che fanno capo, rispettivamente, alla retorica giudiziaria e alla logica scientifica, e secondo le quali si definiscono opposti modelli

‘puri’ di ordine isonomico e di ordine asimmetrico, offre la chiave di lettura che consente di comprendere perché, nella prospettiva diacronica dell’evoluzione della disciplina del processo, l’adozione di metodi che applichino l’una o l’altra metodologia di acquisizione della conoscenza non sia né meramente formalistica, né neutra, implicando, in particolare, la maggiore o minore valorizzazione del contributo delle parti nella ricerca della verità.

La comprensione delle ragioni di fondo, che sottostanno all’adesione all’una o all’altra logica, consente, allora, di comprendere anche che in ogni modello di regolamentazione del processo l’allocazione del potere di accertamento processuale, nell’alternativa tra il giudice e le parti, costituisce il frutto di scelte precise e contingenti del legislatore processuale; e che, nella concreta regolamentazione del processo, possono perfettamente convivere strumenti probatori e metodi di accertamento fattuale riconducibili all’uno o all’altro modello puro, generandosi modelli processuali ibridi o misti, in cui il baricentro del potere processuale di accertamento dei fatti oscilla tra gli opposti poli del giudice e delle parti: a seconda del diverso punto di equilibrio, il legislatore processuale fissa il modello che, temporaneamente, viene considerato preferibile; finché non si presenti l’esigenza di un nuovo cambiamento.

Lo stesso vale per la contrapposizione tra principio di selezione e principio di concentrazione, che pure sono concettualmente riconducibili, rispettivamente, ad un ordine isonomico o asimmetrico di strutturazione dei rapporti tra le parti ed il giudice in funzione dell’accertamento processuale dei fatti; anche sotto questo profilo, il diverso modo di regolamentare il processo, definendo poteri più o meno ampi delle parti di determinare, mediante le reciproche asserzioni fattuali, l’ambito degli accertamenti riservati al giudice, costituisce manifestazione di una precisa scelta normativa tra l’attuazione del principio di divisione della conoscenza, ovvero, dell’affidamento al giudice di un ruolo centrale nell’accertamento della verità, in virtù del quale si possa ammettere la sua collaborazione nella ricostruzione processuale della vicenda controversa e perfino profilare una accezione triadica del contraddittorio.

A fronte della presa d’atto della intrinseca razionalità di ciascuno dei modelli ‘puri’ di processo, la battaglia ideologica contro le regole di prova legale (e, più in generale, contro ogni forma di limitazione del libero convincimento giudiziale) sembrerebbe definitivamente superata. Il tema della verità nel processo pone, infatti, una questione non ontologica, ma gnoseologica: le regole processuali di accertamento dei fatti, comunque definite dal legislatore processuale, definiscono il metodo di conoscenza della verità nel processo; ed il risultato dell’applicazione di tali regole è la verità, allo stesso modo in cui il matematico afferma essere vero che due più due fa quattro, o lo scienziato afferma che Tizio è davvero genitore di Caio sulla base dell’esame di una determinata sequenza genetica: ogni campo di ricerca ha, infatti, il suo metodo di acquisizione della cono-

scienza; che peraltro è sempre modificabile e perfettibile – anche nell'ambito delle scienze dure – perché sempre imperfetto e perfettibile è ogni prodotto della scienza umana.

Sulla base di tali premesse di carattere generale, è stato quindi naturale prendere atto che la previsione della efficacia di prova legale della confessione non è affatto «controepistemica», perché il libero convincimento non è l'unico metodo di acquisizione processuale della conoscenza, né un metodo in grado di assicurare, con grado di certezza, l'accertamento della verità; perché il contraddittorio tra le parti, da cui scaturisce la confessione, rappresenta un metodo di accertamento processuale dei fatti che esprime una razionalità probatoria razionalmente autonoma, e parimenti legittima, e perché (come è dato leggere nella relazione illustrativa Grandi-Calamandrei) il nostro vigente modello processuale è, al pari di quasi tutti gli altri attualmente vigenti, un modello ibrido, in quanto adotta il libero convincimento come criterio generale per lo svolgimento del giudizio di fatto, ma intende esplicitamente fare salve singole regole di prova legale fondate, per la buona prova di efficacia che hanno offerto nel corso di una bimillennaria esperienza giudiziaria per la semplificazione dell'accertamento processuale, che le stesse sono in grado di assicurare. In ciò trovando il punto di equilibrio nella distribuzione dei poteri di accertamento processuale dei fatti tra le parti ed il giudice, considerato ottimale al fine di garantire «il presto e il bene».

Peraltro, ad una più attenta riflessione, è risultato chiaro che il contraddittorio tra le parti definisce un metodo di acquisizione della conoscenza processuale dei fatti in accezione più ampia rispetto a quella di accertamento probatorio, in quanto è in grado di operare non solo in funzione di asseverazione della verità dei fatti controversi (con l'efficacia di prova piena della confessione, ovvero, in mancanza dei requisiti stabiliti dagli artt. 2730 ss. c.c., con efficacia di prova liberamente apprezzabile), ma anche in funzione selettiva (dei fatti controversi e dei fatti non contestati), nello stadio processuale deputato alla formazione del *thema probandum* che precede l'espletamento della prova. Il che consente di riconoscere alle parti un potere di contribuire attivamente all'accertamento processuale dei fatti in misura più ampia rispetto a quanto esplicitamente previsto dalla legge, in quanto offre un sostegno razionale al valore istruttorio delle ammissioni, esplicite o implicite, rese giudizialmente dalla parte o dal procuratore *ad lites*, dotate di un intrinseco significato di riconoscimento degli enunciati fattuali avversari, che rende superfluo l'accertamento probatorio.

Malgrado la mancanza di una esplicita previsione normativa, infatti, nella pratica delle aule giudiziarie da sempre il riconoscimento dei fatti, posti dalla controparte a fondamento della propria domanda o eccezione, è considerato un utile strumento di semplificazione istruttorio; ed il principio si può dire consolidato in virtù della codificazione del principio di non contestazione, avvenuto con la riforma del 2009. In virtù di tale riforma, l'originario assetto dei ruoli, at-

tribuiti alle parti ed al giudice in funzione dell'accertamento fattuale, risulta modificato in senso ulteriormente favorevole alla valorizzazione del contributo delle prime.

Il tema della ricerca non poteva, quindi, non estendersi al regime dell'ammissione, da sempre sfuggente proprio per la mancanza di una esplicita disciplina normativa. E, ancora una volta, il metodo storico ed il riferimento ai principi del modello 'puro' di ordine isonomico sono risultati determinanti ai fini di una possibile sistemazione delle differenti tipologie di ammissione.

Non senza sforzo, fatica, illusioni e disillusioni, scritte e riscritte, prima di poter individuare la linea lungo la quale, ad un certo punto, tutto è sembrato coerente, nella sua intrinseca complessità.

Quanto più indietro si è estesa l'indagine, tanto più ciò che era inizialmente apparso oscuro risultava illuminato.

Del resto, come diceva il Professor Picardi, nulla è nuovo sotto il sole: le norme processuali non sono niente altro che una scrittura e riscrittura di regole antichissime. E come nella storia, anche nella disciplina del processo è dato scorgere corsi e ricorsi; con questa ovvia precisazione: che il recupero di quanto era stato precedentemente abbandonato non comporta anche il rifiuto del buono che sia stato in seguito conquistato: nuovo ed antico si fondono per creare modelli sempre nuovi, perché, come diceva Ugo Petronio, «il futuro ha un cuore antico».

Oggi i postulati chiovendiani (oralità, concentrazione, immediatezza) – sui quali è stato edificato il vigente modello processuale nella sua forma originaria – appaiono sbiaditi, se non del tutto superati, e si riaffermano, sia pure rinnovati, antichi principi e regole processuali; e, in particolare, il ritorno alla logica della retorica giudiziaria può essere accolto come rivalutazione del valore della tradizione.

Da un lato, il ripristino della fase preparatoria destinata alla formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* nel dialogo tra le parti (attuato con la riforma del 1990 e che, nel modello definito dall'ultimo legislatore del 2023, appare ancor più visibile, essendo stata la dialettica assertiva tra le parti interamente anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione) si può considerare come ripristino della logica selettiva, che il legislatore processuale del 1940 aveva inteso sostituire col principio di concentrazione; ma una logica selettiva che si presenta caratterizzata dalla contestuale attuazione di un contraddittorio triadico, che si manifesta nella previsione dell'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni di cui ritiene necessaria la trattazione, e della susseguente provocazione delle difese delle parti al riguardo. Dall'altro lato, l'oralità (nei fatti, mai effettivamente praticata) col suo corollario dell'immediatezza, pare aver subito un ulteriore ridimensionamento, mediante la previsione, come regola, della trattazione scritta delle udienze.

Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici, la vastità dei temi attinti nello sviluppo della ricerca ha reso necessaria una selezione, per cui mi scuso per quanto sia eventualmente sfuggito: d'altra parte, sempre seguendo un suggerimento del Professor Picardi, non tutto ciò che è stato letto è stato espressamente richiamato; ma è stato ovviamente considerato nella formazione del pensiero.

L'esigenza di mantenere l'orientamento ha anche imposto di 'sacrificare' nello svolgimento dell'analisi percorsi che avrebbero condotto troppo lontano. Per cui sono certa che ulteriori sviluppi potranno essere individuati in svariate direzioni; io stessa ne ho individuati alcuni, ma quando mi sono lasciata 'trasportare' dal libero fluire del pensiero, mi sono trovata troppo al largo e sono dovuta tornare indietro.

Per le medesime esigenze di coerenza del discorso, i riferimenti comparatistici non sono stati racchiusi in un capitolo separato, ma sono stati disseminati in tutto il testo, seguendo l'andamento della ricerca.

Consegno, quindi, alla benevola lettura di chi vorrà i risultati del mio studio, sperando di essere riuscita ad offrire un piccolo contributo.

Roma, maggio 2023



# CAPITOLO I

## IL VALORE ISTRUTTORIO DELLE AMMISSIONI DELLE PARTI NELL'ACCERTAMENTO PROCESSUALE DEI FATTI: POSIZIONE DEL PROBLEMA E METODO DELL'INDAGINE

SOMMARIO: 1. Le ammissioni delle parti come mezzo di accertamento processuale dei fatti. – 2. Le incertezze della dottrina nella elaborazione di una nozione di ammissione autonoma rispetto alla confessione. – 2.1. Ammissioni esplicite ed ammissioni implicite nella non contestazione. – 2.2. Il valore istruttorio delle ammissioni delle parti non qualificabili come confessioni (*rinvio*). – 3. L'operatività del vincolo di prova legale dipende dalla sussistenza dei requisiti estrinseci di ammissibilità della prova per confessione e dall'intrinseco valore confessorio della dichiarazione resa dalla parte. – 4. Esigenza di stabilire criteri oggettivi per la valutazione dell'intrinseco valore confessorio della dichiarazione resa dalla parte, ai fini della imprescindibile esigenza di razionalità del giudizio di fatto. – 5. L'importanza dell'approccio storico ed epistemologico nella comprensione del diritto delle prove e della disciplina dell'utilizzazione del sapere delle parti ai fini probatori: metodo dell'indagine.

### 1. *Le ammissioni delle parti come mezzo di accertamento processuale dei fatti*

Malgrado le mai sopite questioni interpretative ingenerate dalla mancanza di una apposita disciplina normativa delle ammissioni<sup>1</sup>, la prassi delle aule giudi-

---

<sup>1</sup> Sul piano normativo, l'unico esplicito riferimento all'ammissione si trova nell'art. 232, comma 1, c.p.c., a tenore del quale «Se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio»; tale disposizione qualifica come 'ammissione' l'elemento di prova desumibile dalla mancata risposta o dalla mancata comparizione all'udienza della parte sottoposta ad interrogatorio formale, senza, tuttavia, definirne esattamente la qualità ed il valore probatorio. Neppure l'effetto della non contestazione, che la maggior parte degli interpreti riconduce alla categoria dell'ammissione, è chiaramente definito dall'art. 115 c.p.c.; peraltro, con lo stesso termine si designa, nella pratica, ogni forma di riconoscimento di fatti sfavorevoli, esplicitamente o implicitamente formulato in causa dalle parti o dai procuratori *ad lites*, il cui contributo all'accertamento processuale dei fatti è ammesso dalla giurisprudenza secondo modalità e criteri che, in mancanza di indicazioni normative, variano da caso a caso. La lacuna normativa rende, infatti, sfuggente la definizione dei carat-



ziarie da sempre individua nel riconoscimento dei fatti, posti a fondamento delle pretese avversarie, un utile strumento per lo svolgimento del giudizio di fatto, in quanto elemento idoneo a contribuire alla formazione del convincimento giudiziale, sul presupposto che nessuno riconoscerebbe la verità di fatti contrari ai propri interessi, se tali fatti non fossero veri<sup>2</sup>.

Si tratta del medesimo argomento che normalmente si adduce per giustificare, in deroga al generale principio di inammissibilità della testimonianza della parte (*nullus idoneus testis in re sua intelligitur; nemo testis auditur in re sua; nemo in propria causa testis esse debet*)<sup>3</sup>, il valore probatorio della confessione<sup>4</sup>;

---

teri e del regime dell'ammissione, che rimane affidata esclusivamente all'interpretazione (C. FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, Padova, 1940, 80; ID., *Confessione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, 914; C.M. DE MARINI, *Ammissione*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 242; A. CARRATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, 175 s.). Sulle questioni interpretative attinenti alle differenti tipologie di ammissione e le differenti soluzioni prospettate, al riguardo, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, v. *infra*, cap. V.

<sup>2</sup>C.M. DE MARINI, *op. loc. cit.*; G. VERDE, *Prova (teoria generale e dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 614, il quale sottolinea come, attesa la previsione secondo la quale dall'interrogatorio non formale il giudice può trarre dalle risposte delle parti solo argomenti di prova e non «elementi irrefutabili di convinzione» (al riguardo, v. più ampiamente capitolo V, § 4.3), non si dà la possibilità di revocare in dubbio questa regola di diritto giurisprudenziale, e si suggerisce, anzi, di tenerne conto «secondo un canone metodologico che mira a riconoscere sempre il valore dell'esperienza concreta e dell'effettività».

<sup>3</sup>Si ritiene, infatti, che l'interesse della parte ad ottenere una decisione favorevole, esclude che le possa essere imposto di *edere contra se* e, quindi, che possa tenere in causa quella posizione di neutralità che giustifica il valore probatorio della dichiarazione resa dal testimone (G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile, I. Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, Padova, 2018, 276). Conseguentemente, si rileva che mentre «attraverso le loro informazioni le parti del processo sono fonti esclusive ed indispensabili di informazione per il giudice sui fatti di causa, restando in tal guisa delimitato anche il *thema probandi*, esse non possono viceversa fungere da fonti dirette di prova se non in ipotesi singolari, espressamente previste dalla legge; e comunque non hanno mai il potere di costituire prove a loro favore mediante pure e semplici dichiarazioni di fatti» (C. FURNO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, cit., 871). In epoca remota, la giustificazione del principio di esclusione della testimonianza della parte veniva ravvisata nel carattere 'morale', prima ancora che giuridico, dello stesso (A. CASTELLARI, *Nozione e ragione dell'interrogatorio delle parti, Seconda appendice del traduttore ai §§ 747-749*, in F. GLÜCK *Commentario alle Pandette tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del Regno d'Italia*, diretto da P. Cogliolo e C. Fadda (già sotto la direzione di F. Serafini), Milano, 1903, 94 ss.).

In senso favorevole all'ammissibilità della testimonianza della parte, v., peraltro, la nota posizione di M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione del sapere delle parti nel processo civile*, I, Milano, 1962, *passim*, spec. 232 ss., 234, ove testualmente: «Se è pur vero, in altre parole, ch'è conforme alla natura delle cose una presunzione di scarsa credibilità della testimonianza resa *in re sua*, perché mai certi ordinamenti operano addirittura sul piano dell'ammissibilità e validità di siffatta testimonianza, ed escludendo *a priori ogni credibilità* di questa, trasformano artificiosamente la presunzione da relativa in assoluta? È evidente (...) come alla base di questa trasformazione, in sé artificiosa, stia la sfiducia del legislatore non soltanto nel giudice e nella sua capacità di realizzare una sagace e libera valutazione, ma più in generale nell'individuo stesso e nella sua dignità, capacità ed onestà». Sulla identità

ontologica tra la narrazione della parte e quella del testimone, v. anche G. VERDE, *Prove nuove*, in *Le prove nel processo civile*, Atti del XXV Convegno nazionale dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile svoltosi a Cagliari nelle date del 7-8 ottobre 2005, Milano, 2007, 3, il quale sottolinea, peraltro, come il nostro legislatore abbia scelto di attribuire efficacia probatoria alle sole dichiarazioni di contenuto contrario agli interessi della parte che renda le dichiarazioni, ovvero, se la dichiarazione costituisca il risultato di una sfida della controparte, corroborata dal giuramento e sanzionata in caso di falsità.

<sup>4</sup> «L'efficacia probatoria della confessione trova la sua radice nella regola di comune esperienza, secondo la quale chi dichiara fatti a sé sfavorevoli dichiara la verità» (F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. II. Il processo di cognizione*, 13° ed., Milano, 2022, 141). Nello stesso senso, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile. II. Processo ordinario di cognizione*, 28° ed., Torino, 2022, 211; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, 9° ed., a cura di V. Cole-santi ed E. Merlin, Milano, 202, 305; S. PATTI, *Le prove*, 2° ed., Milano, 2021, 888; G. VERDE, *Profili del processo civile. 2. Processo di cognizione*, Napoli, 2006 (rist. della 3° ed. con aggiornamento), 119 s. In precedenza, G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione* (Napoli, 1965), rist. inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1980, 818, secondo il quale «è certamente normale che nessuno emetta delle dichiarazioni di fatto a sé contrarie se del fatto non è convinto; e normalmente avviene che quando la parte a cui nuoce è convinta della verità del fatto, il fatto sia effettivamente vero. Soltanto questa normalità si presenta alla mente del legislatore, il quale per le ragioni di opportunità pratica [sopra menzionate] sottrae senz'altro al giudice la libertà di valutazione della normalità nel caso concreto». V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, 245; ID., *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Nss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, 12; N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Napoli, 1992 (rist.), 541). Insomma, l'elemento caratterizzante della dichiarazione confessoria «è sempre, essenzialmente, il suo contenuto, il suo tenore: in sintesi, la contrarietà del fatto confessato all'interesse del confitente» (C. FURNO, *Animus confitendi*, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, 1581).

È, tuttavia, opportuno segnalare che, sull'automatica correlazione tra il carattere sfavorevole al confitente del fatto dichiarato e la veridicità della dichiarazione, parte della dottrina si è da tempo mostrata perplessa, osservando che, stando alla pratica dell'esperienza giudiziaria, il riconoscimento di un fatto produttivo di effetti processuali a sé sfavorevoli non ha nulla a che fare con l'accertamento della verità, essendo, piuttosto finalizzato all'ottenimento di risultati 'pratici', a sé favorevoli, che formulando la dichiarazione confessoria la parte potrebbe determinare in concreto, indipendentemente dalla verità dei fatti confessati (in questo senso, S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, t. I, Milano, 1966, 214, secondo il quale «a memoria d'uomo non s'è mai dato il caso di una parte che confessi in giudizio: se confessa, ciò è perché vuol raggiungere effetti a sé favorevoli, in contrasto con l'ordinamento giuridico, onde si determinerebbe la paradossale situazione che si avrebbe confessione soltanto quando la *declaratio contra se* non è vera»; F. CARNELUTTI, *Contro il processo fraudolento*, in *Riv. dir. proc.*, 1926, 14 ss., in nota a Cass. del Regno, 12 settembre 1925 relativa ad un caso di nullità del matrimonio, pronunciata in accoglimento della domanda formulata dalla moglie, che l'aveva suffragata con prove false e poi, pentitasi, aveva impugnato la sentenza). In effetti, una dichiarazione apparentemente in contrasto con gli interessi del dichiarante e vantaggiosa per l'avversario potrebbe determinare effetti 'pratici' vantaggiosi per il confitente: si pensi al caso della parte convenuta in un giudizio di revocazione che, allo scopo di sottrarre ai creditori i propri beni, costituenti la garanzia patrimoniale generica delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2740 c.c., confessi falsamente (magari in virtù di un accordo collusivo con l'attore) la verità dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda: tale falsa dichiarazione sarebbe perfettamente, e del tutto legittimamente, idonea a determinare gli effetti concreti perseguiti dalla parte confitente; né la sentenza potrebbe essere impugnata dalle parti per errore del giudice nello svolgimento del giudizio di fatto, restando esposta, al più, ad una possibile opposizione revocatoria

un assunto di carattere talmente generale e condiviso, da assurgere al rango di massima di esperienza universale, istituzionalizzata come regola di legge<sup>5</sup>, che si

---

del terzo creditore. Si ritiene, peraltro, che i possibili effetti distorsivi nella concreta applicazione della regola di prova legale non vanifichino la bontà dell'accertamento probatorio nella maggior parte dei casi, osservandosi come la falsità della confessione costituisca una ipotesi eccezionale, una eventualità che può essere tollerata per non privare il sistema di uno strumento idoneo, nella maggior parte dei casi, ad accertare la verità: «la regola di esperienza affinché si trasformi in regola legale, viene scelta in modo, che per lo più giovi anziché nuocere alla scoperta della verità. Allora i casi minimi, nei quali ciò non avviene, sono subito in vista di quegli altri, in cui il giudice sbaglierebbe adottando una regola diversa» (G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, cit., 734. Nello stesso senso, F. CARNELUTTI, *Prove civili e prove penali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, 18 s.; A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1961, 232 ss., il quale pone l'accento sulla finalità di certezza ed economia della ricerca, cui la regola di prova legale è funzionale, che può essere perseguita politicamente secondo criteri conformi alla «media dei casi», che possono anche «trascurare la individualità, la concretezza del fatto storico»; e, più di recente, G. VERDE, *Profili del processo civile. 1. Parte generale*, 6° ed. agg. Al 30.11.2001, Napoli, 2002, 116 s.; ID., *Profili del processo civile. 2. Processo di cognizione*, cit., 120); tanto più se si considera che l'effetto di piena prova della confessione è limitato alle controversie relative a diritti disponibili (E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 9° ed., a cura di V. Coesanti, E. Merlin, Milano, 2021, 263).

Secondo altri, invece, proprio l'assenza di una sicura correlazione tra la dichiarazione di fatti sfavorevoli e la verità degli stessi dovrebbe indurre all'abbandono della regola di prova legale, in quanto il rischio che la rigidità della regola si traduca nell'accertamento di una verità artificiosa o formale sarebbe assolutamente inaccettabile (M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, cit., 284). Tale osservazione è condivisa da tutti coloro i quali, considerando il processo come finalizzato ad accertare la verità 'materiale' o 'assoluta', sulla base dell'applicazione di metodi dimostrativi di conoscenza, riconoscono il criterio del libero convincimento giudiziale come l'unico metodo di acquisizione della conoscenza adatto allo scopo. Ma sugli immanenti limiti del processo ad assicurare la certezza del risultato probatorio, anche se fondato sul libero convincimento del giudice, v. capitolo 3, spec. §§ 2 e 2.1.

<sup>5</sup>Comunemente si ritiene che il valore probatorio delle fattispecie previste dalle norme che stabiliscono regole di prova legale si giustifichino appunto per l'attendibilità, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, del risultato probatorio (E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 9° ed., a cura di V. Coesanti, E. Merlin, Milano, 2021, 251 s., 263, ove si precisa che «L'effetto complessivo del regime legale della prova è perciò quello di fornire nell'esercizio della funzione giurisdizionale uno *standard* medio nei risultati dell'istruzione probatoria, che nel maggior numero dei casi permetterà di raggiungere un grado soddisfacente di approssimazione alla verità, ma che può anche sacrificare qualche aspetto peculiare dei casi che offrono particolari difficoltà di indagini o che maggiormente si allontanano dagli schemi della più frequente realtà quotidiana»; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, 3° ed., Torino, 2010, 150 s., il quale osserva che «le c.d. *regole di prova legale*, proprie di un principio dispositivo in senso stretto, «canonizzano» dati acquisiti di esperienze tratte ed, accogliendo a loro fondamento l'astrazione generalizzata di calcoli probabilistici basati sull'*id quod plerumque accidit*, mirano a «semplificare» l'iter di accertamento della verità controversa, con una disciplina cogente dell'idoneità rappresentativa del mezzo di prova e dei suoi risultati» e, negli stessi termini, TARUFFO M., *La prova dei fatti giuridici: nozioni generali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, III, 2, 1, Milano, 1992, 335; ID., *La valutazione della prova*, in *La prova nel processo civile*, a cura di M. Taruffo, Milano, 2012, 207); V. ANDRIOLI, *Prova (diritto processuale civile)*, in *Nss*.

pone quale eccezione del (e limite al) criterio generale del libero convincimento giudiziale<sup>6</sup>.

---

*Dig. it.*, XIV, Torino, 1967, 287, ove si legge che «quando il legislatore prevede e disciplina una prova legale, non riveste di forza normativa stramberie ma recepisce nel contesto normativo «massime d'esperienza», che sono espressione di quella comune esperienza, dalla quale sono materiati anche i fatti notori (art. 115, 2° comma, Cod. proc. civ.)».

Pertanto – si dice – tanto nelle prove libere quanto in quelle legali, la giustificazione del valore probatorio risiede nella medesima valutazione di attendibilità della prova, con la sola differenza che, nel primo caso, tale valutazione è compiuta dal giudice e, nel secondo, dalla legge (F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile. II – Il processo di cognizione*, Milano, 2022, 81; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, cit., 263; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., 211. G. VERDE, *Profili del processo civile. 1. Parte generale*, 6° ed. agg. Al 30.11.2001, Napoli, 2002, 116).

In precedenza, a sostegno della canonizzazione della regola di prova legale, oltre alla ragionevole attendibilità del risultato probatorio assicurato dalla generalizzazione della massima di comune esperienza, si avvaloravano, ulteriori effetti vantaggiosi ai fini dell'accertamento processuale, quali l'economia, la speditezza e la certezza dell'attività processuale (V. ANDRIOLI, *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Nss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, 12); l'uniformità della regola di giudizio, idonea a contrastare eventuali disparità di trattamento (in questo senso, C. FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, cit., 154, il quale appunto sottolinea come, di «ciascuna fattispecie tipica astrattamente prevista come mezzo istruttorio legale l'ordine giuridico ha stabilito l'efficacia probatoria fondandosi in generale sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*. [e] Ciò presuppone di necessità che ciascuna categoria di fattispecie probatorie presenti un carattere esteriore di assoluta, rigorosa uniformità: uniformità che giustifica l'impiego da parte del legislatore di regole di esperienza costanti e immutabili; regole che chiunque dovrebbe utilizzare in circostanze analoghe, ma che un criterio di opportunità spinge a presentar già applicate alla sintesi di un precetto imperativo, al fine di rendere affatto impossibile ogni disparità di trattamento»); la semplificazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che le regole di prova legale sono in grado di assicurare al pari delle regole sull'onere della prova (si legga, a tale riguardo, P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc. civ.*, I, 1939, 115, il quale osserva: «A un calcolo di probabilità si appoggiano del pari le regole sulla prova legale e quelle sulla ripartizione dell'onere della prova: colle quali si toglie al giudice la responsabilità e la fatica di ricominciare da capo per ogni caso quella valutazione probatoria concreta, l'esito della quale, se si tien conto dell'*id quod plerumque accidit*, non potrebbe non coincidere cogli schemi fissati in astratto dal legislatore»).

<sup>6</sup>Sul carattere eccezionale delle regole processuali che attribuiscono valore probatorio alle dichiarazioni delle parti, v. E.T. LIEBMAN, *Manuale del processo civile. Principi generali*, cit., 262, 307; assai chiaramente, A. CARRATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, cit., 489, secondo il quale «tutte le volte in cui il giudice si trova di fronte a *declarationes contra se* della parte o del suo difensore, le quali non presentano i requisiti propri della confessione, egli non possa applicare lo *ius singulare* previsto per la confessione, e debba limitarsi a considerarle semplicemente come allegazioni conformi alle allegazioni dell'avversario» (con riferimento a quest'ultima affermazione, peraltro, v. quanto si dirà *infra* a proposito della differenza tra ammissioni asseritive ed asseverative, alla luce della quale non è detto che tutte le *declarationes contra se* debbano essere considerate dichiarazioni relative alle allegazioni, ben potendo svolgere una funzione asseverativa, cioè, di prova, in merito a fatti già risultato controversi in causa); G. VERDE, *Prova (teoria generale e dir. proc. civ.)*, cit., 601; S. PATTI, *Le prove*, 2° ed., Milano, 2021, 70, 301, 305; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 150; S. LA CHINA, *Norma (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 438. In precedenza, nello stesso senso, V. ANDRIOLI, *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Nss. dig. it.*, XIV, Torino, 1967, 286; ID., *Diritto processuale civile*, cit., 244.

Questo modo di giustificare il valore probatorio della dichiarazione della parte presuppone chiaramente una concezione della prova per confessione fondata sui medesimi principi razionali che giustificano il valore probatorio delle prove liberamente valutabili dal giudice: riconoscere valore di prova alla confessione in considerazione di una presunzione di 'sicura' attendibilità del confitente significa, infatti, assumere che la conferma della verità del fatto controverso si desume da un'inferenza presuntiva esattamente assimilabile a quella mediante la quale si trae la conferma probatoria da prove liberamente apprezzabili; con la sola differenza che il ragionamento probatorio, svolto, in quest'ultimo caso, dal giudice (in concreto e con specifico riferimento al caso deciso), nel caso delle prove legali è compiuto, in generale ed in astratto, dal legislatore. La massima d'esperienza, idonea a conferire attendibilità all'affermazione del confitente sarebbe, dunque, semplicemente valutata *ex ante* ed in astratto dal legislatore, ma non sarebbe intrinsecamente diversa da quella che governa il ragionamento giudiziale nella valutazione, *ex post* ed in concreto, dell'attendibilità, ad esempio, alla dichiarazione del testimone.

La soluzione risulta, tuttavia, insoddisfacente e si presta ad inconvenienti, in quanto il vincolo di prova legale non consente al giudice quegli adattamenti che, invece, è possibile adottare nella valutazione delle prove libere. Esercitando il libero potere valutativo, infatti, il giudice può certamente decidere distaccandosi dal risultato cui condurrebbe la rigida applicazione della massima d'esperienza, se riscontrasse eccezioni alle regole scientifiche, statistiche, probabilistiche che ne disciplinano l'inferenza probatoria (ponendosi, semmai, il diverso problema di individuare criteri oggettivi di valutazione, idonei a prevenire l'eventualità di decisioni logicamente irrazionali<sup>7</sup>); mentre la regola di prova legale, escludendo

---

In senso contrario, E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, I, t. 2, Torino, 1973, 1315, secondo il quale il rapporto regola-eccezione sarebbe estraneo al sistema, nel quale prova libera e prova legale sarebbero poste sullo stesso piano.

<sup>7</sup>La ricerca di tali criteri è ardua in quanto implica complesse indagini cognitive sulle (corrette) modalità di svolgimento del ragionamento giudiziale, che consentano di individuare schemi razionali riproducibili da utilizzare quali parametri del controllo di razionalità della 'libera' decisione giudiziale; ma il ragionamento, costituendo il prodotto di una mente 'umana', intuitivamente sfugge ad una precisa rappresentazione schematica, oggettivata, scientizzata. Tale difficoltà è stata a suo tempo evidenziata dalla dottrina, che ha osservato come proprio la «incapacità di individuare canoni logici e razionali, alla cui stregua costruire il ragionamento del giudice, è il perno sul quale si fa forza per scalzare le teorie razionalistiche e correre l'avventura per altre strade» (G. VERDE, *Prova (teoria generale e dir. proc. civ.)*, cit., 584). Più di recente si è, però, fatta strada l'idea che, qualora non siano stabiliti dalla legge, i criteri di valutazione della razionalità del giudizio di fatto (che ne consentano il controllo delle parti e del giudice dell'impugnazione) possono essere ricavati «*aliunde*, dall'epistemologia, dalla logica formale, dalle teorie della probabilità, dalle scienze statistiche, dalla metodologia della ricerca empirica» (B. CAVALLONE, *Forme del procedimento e funzione della prova (ottant'anni dopo Chiovenda)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 425). Ed è proprio questa la direzione che ha, poi, intrapreso la ricerca (v. A. CARRATTA, *Prova e convincimento*

ogni possibilità di deviazione dal percorso valutativo prescritto *in apicibus* dal legislatore, si può risolvere, in concreto, nel dovere di attribuire attendibilità anche ad una dichiarazione dal contenuto contrastante con il logico risultato dell'inferenza probatoria desumibile sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti in causa, o perfino falso<sup>8</sup>.

Il fondamento del valore probatorio delle *contra se declarationes* delle parti deve essere, dunque, ricercato in idee, valori e principi razionali diversi da quelli su cui si reggono le prove libere: se è vero che la contrarietà ai propri interessi (e la vantaggiosità per l'avversario) della dichiarazione resa dalla parte costituisce l'elemento caratterizzante della confessione, altre sono, infatti, le ragioni per cui è stabilita come regola di prova legale; altrimenti non si spiegherebbe perché costituisca regola di prova legale anche il giuramento<sup>9</sup>.

Tali ragioni affondano le radici in modelli processuali remoti e costituiscono manifestazione di una razionalità probatoria che applica principi che hanno a che fare più col contraddittorio che con un legalmente presunto convincimento giudiziale; una razionalità probatoria fondata (non sulla medesima logica che governa il ragionamento inferenziale nella valutazione giudiziale delle prove libere, ma) sulla retorica giudiziaria, che appunto utilizza, quale metodo di ricerca della verità nel processo, il contraddittorio, e che valorizza il contributo delle parti in tale ricerca, in attuazione del principio di divisione della conoscenza, secondo il quale il concorso delle parti nell'accertamento processuale dei fatti rimedia alla fallibilità del giudice<sup>10</sup>. Secondo questo modo di ragionare, il potere

---

*del giudice nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 27 ss.; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 8 ss.; R. POLI, *La ricostruzione dei fatti nel ragionamento giudiziale*, in *Judicium*, 2022, 534; ID. *Gli elementi strutturali del ragionamento presuntivo*, in *Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità*, a cura di S. Patti e R. Poli, Torino, 2022, 26 s.; ID., *La valutazione delle prove tra cognitivismo ed ermeneutica*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 881 ss.; ID., *Gli «argomenti di prova» ex art. 116, comma 2°, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 487 ss.; ID., *Logica e razionalità nella ricostruzione giudiziale dei fatti*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 515 ss., spec. 526; ID., *Il ragionamento probatorio (funzione, struttura, esiti, sindacabilità)*, in *Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira*, [libro eletrônico], São Paulo, 2020, 1079 ss.; ID., *Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità*, in *Giust. Civ.*, 2018, 417 ss.;). Su questi temi, v. più ampiamente nel capitolo III, spec. § 2.4.

<sup>8</sup> Sulla eventualità che il vincolo di valutazione stabilito dalla regola di prova legale possa indurre un accertamento processuale non veritiero v. la precedente nota 4.

<sup>9</sup> M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, cit., 238, al quale si rinvia anche per gli ampi riferimenti bibliografici di cui alla nota 9.

<sup>10</sup> Questi distinti modelli razionali di acquisizione della conoscenza dei fatti nel processo costituiscono i riferimenti epistemologici delle distinte concezioni della categoria di «ordine» nella strutturazione dei ruoli delle parti e del giudice nell'accertamento processuale dei fatti, che sono state definite di «ordine isonomico» ed «ordine asimmetrico»; ed offrono la chiave di lettura per comprendere la diversa razionalità probatoria che sottende le prove libere e le prove legali, che ben possono coesistere nei modelli processuali misti o ibridi, i quali, cioè, adottino (come quello italiano attualmente in vigore), nella concreta regolamentazione del giudizio di fatto, strumenti e

di accertamento processuale dei fatti deve, dunque, considerarsi (non come esclusivamente concentrato nella figura del giudice, ma) distribuito tra il giudice e le parti, nel senso che spetti primariamente a queste ultime stabilire quali siano gli accadimenti fattuali da cui è scaturita la controversia e al primo l'accertamento, in via sussidiaria, degli elementi di fatto che siano (risultati) controversi tra le parti. In questa ottica, la confessione costituisce 'prova' del fatto (non in ragione di una valutazione, legalmente imposta, di attendibilità della dichiarazione confessoria, ma) perché il riconoscimento del fatto affermato dall'avversario manifesta quella concordanza di rappresentazione fattuale che consente al giudice di considerare 'certo' il fatto, senza necessità di ulteriori conferme. La previsione legislativa del valore di prova della confessione non dovrebbe, dunque, essere intesa come normativizzazione di un ragionamento probatorio di carattere induttivo, ma come legale riconoscimento del valore di accertamento probatorio determinato dalla concorde rappresentazione dei fatti (rispettivamente affermata e confermata dalla parte a cui giova e da quella a cui nuoce), che esclude l'esigenza di un (ulteriore ed autonomo) accertamento probatorio da parte del giudice ed è, pertanto, idonea a semplificare l'istruzione del processo. In altri termini, quella conferma di verità del fatto che, nel caso delle prove libere, discende dalla valutazione del giudice, nel caso della confessione risiede nella concordanza dell'enunciato fattuale posto da una parte a fondamento della propria domanda (o eccezione) col contenuto della dichiarazione ammissiva dell'altra parte, che rende ultroneo ogni ulteriore accertamento probatorio<sup>11</sup>; e la previ-

---

categorie riconducibili all'uno e all'altro dei modelli 'puri'. V., al riguardo, capitolo III, spec. §§ da 3 a 9.

<sup>11</sup> C. FURNO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, cit., 872, il quale appunto puntualizza che «nel quadro della situazione litigiosa ed incerta la confessione importa una concordanza o coincidenza di affermazioni di fatto delle opposte parti su un medesimo oggetto, epperò la messa fuori contestazione del fatto concordemente affermato, il venir meno del contrasto tra le parti relativamente a quel fatto: il quale deve essere, agli effetti della decisione del merito della causa, sfavorevole al confitente (ossia, tale da pregiudicare il suo interesse attuale alla decisione favorevole della causa) e favorevole al suo avversario (ossia tale da acquisire al giudizio un dato positivo per la decisione favorevole a costui»; ID., *Appunti in tema d'indivisibilità della confessione*, in Foro it., 1938, I, 1043, ove l'a. puntualizza che tutta l'essenza della confessione «si condensa» appunto nell'esatta coincidenza tra il contenuto dell'affermazione del confitente e quello della precedente affermazione avversaria. Peraltro – come si vedrà (v., in particolare, capitolo III, § 2.3) – tale attitudine della concordanza di rappresentazione fattuale a determinare l'accertamento processuale dei fatti concordemente rappresentati appartiene, in senso più ampio, a tutte le forme di ammissione, inclusa la non contestazione. In questo senso, anche E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, cit., 1300, secondo il quale l'accertamento ('verificazione') della enunciazione fattuale formulata da una parte si ha (oltre che nel caso del positivo risultato di specifici esperimenti probatori) anche nella ipotesi in cui tale enunciazione fattuale non sia contestata dalla parte che avrebbe interesse a farlo; la conferma del fatto, posto da una parte a fondamento della propria pretesa giudiziaria, necessaria (e sufficiente) ai fini della decisione, infatti, è desumibile, oltre che dalla confessione, dalla mancata contestazione dello stesso da parte dell'avversario e, quindi, in tutti i casi in cui il fatto risulti

sione dell'obbligo per il giudice di attenersi ai fatti come concordemente rappresentati dalle parti è chiaramente funzionale alla semplificazione dell'istruzione della causa.

Il valore di piena prova della confessione, peraltro, richiede – come noto – anche la ricorrenza degli ulteriori requisiti, estrinseci ed intrinseci, stabiliti dalla legge a tale fine. La dichiarazione del valore confessorio (e non meramente ammissivo) della dichiarazione, infatti, non si esaurisce nella rilevazione del mero significato di riconoscimento della enunciazione fattuale avversaria, ma esige l'accertamento di una particolare qualità di tale riconoscimento (ovvero, l'idoneità a determinare effetti sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte) nonché della ricorrenza di ulteriori condizioni (disponibilità del diritto controverso, titolarità del potere di disporre del diritto controverso, ecc.), in mancanza delle quali l'ammissione, pur assumendo rilevanza ai fini del giudizio di fatto, non può vincolare l'apprezzamento giudiziale.

Sotto tale profilo, si può dunque osservare che la prova per confessione costituisce una fattispecie complessa, che (i) postula la contrapposizione giudiziale tra le parti in ordine ai fatti posti a fondamento delle reciproche domande ed eccezioni<sup>12</sup> (anche se resa stragiudizialmente, è nel giudizio che la confessione è destinata ad operare, in funzione di conferma dei fatti posti dalla controparte a fondamento della propria pretesa giudiziaria<sup>13</sup>); (ii) è idonea a risolvere il contrasto tra le parti sul fatto<sup>14</sup>; (iii) richiede la valutazione delle reciproche dichia-

---

«pacifico»: il «difetto di contestazione si risolve infatti in un mezzo di controllo riferibile agli schemi di prova predisposti dalla legge: o in una confessione o in un indizio, quest'ultimo utilizzabile nei limiti consentiti dagli artt. 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., e consistente, secondo una costante giurisprudenza, nell'ammissione del fatto o nel non equivoco comportamento processuale della parte che avrebbe interesse alla contestazione (per un'ipotesi normativa, v. l'art. 232 cod. proc. civ.)». La superfluità di ulteriori accertamenti probatori, in relazione a fatti già provati dalla confessione, è sottolineata, in tempi più recenti, da E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 301.

<sup>12</sup> «Parlare di dichiarazioni *pro se* e *contra se* non può avere giuridicamente alcun senso con riferimento a rapporti o stati di diritto sostanziale non litigiosi, e perciò non incerti; mentre acquista un significato tecnico ben preciso e rigoroso con riferimento alle situazioni litigiose e ai giudizi instaurati per conoscere e per decidere in merito ad esse» (C. FURNO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, cit., 872). Nello stesso senso, più di recente, L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 679, ove testualmente: «il concetto [di confessione, n.d.r.] presuppone indefettibilmente la dialettica del processo con *parti* contrapposte in cui il rapporto fra l'*utilitas* e il *damnum*, rinvenibili nelle dichiarazioni confessorie, si attua nel riferimento vincolante ai soggetti in lite, escludendo *a priori* l'ammissibilità di una confessione «giudiziale» che abbia per oggetto un fatto bensì «sfavorevole» al confitente, ma «favorevole» ad un *terzo* estraneo (e non già alla sua diretta controparte in giudizio)».

<sup>13</sup> In questo senso anche L.P. COMOGLIO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Giur.*, VIII, Roma, 1988, 2. Sull'identità strutturale della confessione giudiziale e stragiudiziale, v. già V. ANDRIOLI, *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Nss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, 11.

<sup>14</sup> «Nel quadro della situazione litigiosa ed incerta la confessione importa una concordanza o coincidenza di affermazioni di fatto delle opposte parti su un medesimo oggetto, epperò la messa



razioni delle parti al fine di verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la produzione degli effetti di prova piena, cioè, dei requisiti intrinseci ed estrinseci prescritti dagli artt. 2730 ss. del codice civile (e dall'art. 229 c.p.c., se la dichiarazione confessoria è contenuta in atti giudiziari) e dell'intrinseco valore confessorio della dichiarazione resa dalla parte<sup>15</sup>.

Implicando la valutazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge per la produzione dell'effetto di piena prova, lo svolgimento del giudizio di fatto fondato sulla confessione (come, più in generale, quello fondato sulle prove legali) assume una connotazione peculiare, in quanto non richiede (come nel caso delle prove libere) una valutazione orientata all'accertamento della (materiale) sussistenza dei fatti controversi tra le parti, ma l'adozione di uno schema di ragionamento di carattere sussuntivo; il *modus operandi* delle prove legali, infatti, «si traduce in una valutazione aprioristica dell'efficacia di una prova, assunta o acquisita nelle forme di rito, rendendo più agevole la verifica del fatto, mediante la mera sovrapposizione della fattispecie probatoria concreta a quella disciplinata dal legislatore»<sup>16</sup>. In questi termini, l'accertamento probatorio fondato sulla confessione richiede l'accertamento della sua conformità al modello legale descritto dagli artt. 2730 ss. c.c. (e 229 c.p.c.) e l'eventuale errore del giudice, che abbia attribuito alla dichiarazione della parte il valore di confessione, che avrebbe invece dovuto escludere (in considerazione del carattere non intrinsecamente confessorio della dichiarazione, ovvero, per la carenza di uno o più dei requisiti estrinseci stabiliti dalla legge come condizioni di operatività del vincolo di prova legale), o che, al contrario, abbia escluso il valore di confessione, mentre avrebbe dovuto dichiararlo (per la conformità della dichiarazione resa dalla parte al modello legale di confessione), si qualifica correttamente (non come errore di fatto, ma) quale errore di diritto deducibile in Cassazione come motivo di impugnazione della sentenza<sup>17</sup>.

---

fuori contestazione del fatto concordemente affermato, il venir meno del contrasto tra le parti relativamente a quel fatto» (C. FURNO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, cit., 872).

<sup>15</sup> Sulle caratteristiche degli accertamenti richiesti ai fini della qualificazione della dichiarazione come confessione e della conseguente dichiarazione dell'effetto di prova legale, v. più ampiamente nel capitolo IV.

<sup>16</sup> L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 151. Più approfonditamente, sui caratteri del giudizio di fatto fondato su prove legali e su fatti non contestati, v. capitolo III, §§ da 10 a 13, nonché capitolo V, § 5.

<sup>17</sup> B. CAVALLONE, *Le prove nel nuovo millennio. Programmi per il passato*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 542; G. VERDE, *Prova (teoria generale e dir. proc. civ.)*, cit., 599, il quale ritiene giustificata la disparità di regime tra giudizio di fatto fondato su prove libere e giudizio di fatto fondato su prove legali appunto perché in quest'ultimo la funzione decisoria prevale su quella strumentale; L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della corte di cassazione*, Torino, 2015, 140 ss. In precedenza, la differenza di regime in punto di sindacabilità in Cassazione del giudizio di fatto fondato su prove libere o prove legali, v. già V. ANDRIOLI, *Prova (diritto processuale civile)*, cit., 288, il quale rilevava, appunto, che «se è prescelto il criterio della prova legale, la violazione delle relative nor-

È perfettamente possibile, tuttavia, che all'esito della valutazione giudiziale relativa al valore da attribuirsi alla dichiarazione resa dalla parte, questa non risulti perfettamente corrispondente al modello legale della confessione (per la mancanza di alcuni dei requisiti estrinseci, ovvero, dell'intrinseco valore confessorio della dichiarazione): il che, come accennato, impedisce di attribuire all'ammissione il valore legale di piena prova, ma non esclude che la stessa possa essere utilizzata dal giudice ai fini dell'accertamento dei fatti controversi in causa.

La conferma di tale assunto è desumibile dalla stessa disciplina positiva della confessione, secondo la quale, ad esempio, se alla confessione sono aggiunti fatti idonei ad elidere gli effetti sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte, contestati dall'altra parte, l'ammissione degrada a prova liberamente valutabile (art. 2734 c.c.); ovvero, se la parte interroganda non comparisce all'udienza fissata per l'interrogatorio o rifiuta ingiustificatamente di rispondere, il giudice «valutato ogni altro elemento di prova» può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (art. 232 c.p.c.), attribuendosi, con ciò, il valore di elemento liberamente valutabile all'ammissione implicita nel comportamento processuale concludente della parte, in cui difetta il requisito formale della esplicita dichiarazione richiesto dall'art. 2730 c.c.; o, ancora, se la confessione è resa da uno solo dei litisconsorti necessari (art. 2733 c.c.), a cui difetta il potere di disporre del diritto controverso, prescritto dall'art. 2731 c.c. In tutti questi casi, si è, infatti, in presenza di dichiarazioni ammissive che non corrispondono esattamente al modello legale della confessione, vuoi per la mancanza del carattere sfavorevole/favorevole dei fatti dichiarati, prescritto dall'art. 2730 c.c., vuoi per la mancanza stessa della dichiarazione, vuoi per la mancanza, in capo alla parte che rende la dichiarazione, del potere di disporre del diritto controverso; eppure, la disciplina positiva ne riconosce il valore probatorio liberamente valutabile<sup>18</sup>, pur non offrendo indicazioni interpretative sicure in ordine al grado del-

---

me di legge costituisce motivo di ricorso alla Cassazione, mentre, se è presceto il criterio della prova libera, il magistero della Cassazione si esercita sul processo logico seguito dal giudice di merito nella valutazione delle prove sol per il tramite indiretto della insufficiente, contraddittoria e insussistente motivazione sui punti decisivi (art. 360, n. 5, C. Proc. Civ.).»

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, un vasto orientamento ammette la ricorribilità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio *in procedendo* determinato dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., qualora il giudice «abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione» (Cass., ord., 27 ottobre 2020, n. 23534; Cass., ord., 1° ottobre 2020, n. 20963; Cass., 19 giugno 2020, n. 12032; Cass., ord., 13 febbraio 2020, n. 3657; Cass., 27 dicembre 2016, n. 27000). Secondo un diverso orientamento interpretativo, la violazione della regola di prova legale integrebbe, invece, un errore di diritto censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in questo senso, Cass., 14 dicembre 2001, n. 15849).

Su questi temi, v. ancora capitolo III, §§ da 10 a 13, nonché capitolo V, § 5.

<sup>18</sup> V. ANDRIOLI, *Prova (diritto processuale civile)*, cit., 274; ID., *Confessione*, cit., 14 (con speci-

l'accertamento, nell'alternativa tra prova liberamente valutabile ed argomento di prova<sup>19</sup> (ovvero, come elemento istruttorio idoneo a determinare la pacificità e, quindi, la semplice esclusione della necessità della prova, del fatto ammesso<sup>20</sup>).

Alla luce della disciplina positiva, la *confessione* può, pertanto, essere considerata come «un'ammissione particolarmente qualificata»<sup>21</sup> dai requisiti stabiliti dagli artt. 2730 ss. c.c., in presenza dei quali è consentito attribuire alla dichiarazione resa dalla parte il valore legale di piena prova stabilito dall'art. 2733 c.c.; e l'*ammissione* può essere definita, in via residuale, come ogni dichiarazione di conferma di fatti affermati dall'avversario, sprovvista dei caratteri di cui all'art. 2730 c.c.<sup>22</sup>. L'assimilabilità, sul piano concettuale, dell'ammissione alla confessione (consistono entrambe nella conferma delle enunciazioni fattuali poste a fondamento della pretesa avversaria<sup>23</sup> e sono, pertanto, entrambe qualificabili come *declarationes contra se*, suscettibili di determinare effetti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'avversario), infatti, è indubbia; in questo senso, entrambe si pongono quali elementi idonei a svolgere una funzione di prova nel senso precisato.

A ben vedere, però, l'ambito delle ammissioni rilevanti ai fini istruttori è ancora più ampio, in quanto comprende anche le dichiarazioni ed i comportamenti processuali che, pur non essendo posti in essere personalmente dalla parte,

---

fico riferimento all'ammissione desumibile dalla mancata risposta all'interrogatorio formale); C.M. DE MARINI, *Ammissione (dir. proc. civ.)*, cit., 244; G. VERDE, *Prova (dir. proc. civ.)*, cit., 617; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 681 ss., spec. 683, in linea con la più generale adesione dell'a. all'orientamento che tende «ad unificare nello schema della testimonianza i modi di utilizzazione probatoria del sapere delle parti e dei terzi»; R. VACCARELLA, *Interrogatorio delle parti*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 356 s.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 5° ed., II, Bari, 2019, 141; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 13° ed., II, Milano, 2022, 140 ss.; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 304 ss., spec. 307; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., 218 s.; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, 4° ed., Milano, 2019, 358.

<sup>19</sup> L.P. COMOGLIO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, cit., 5, il quale dà appunto conto della circostanza che la questione relativa alla qualificazione degli effetti probatori liberamente valutabili dell'ammissione rimane aperta.

<sup>20</sup> Così A. CARRATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, cit., 498.

<sup>21</sup> Così anche C.M. DE MARINI, *Ammissione (dir. proc. civ.)*, cit., 244 s.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, cit., 138, il quale rileva la sussistenza tra ammissione e confessione di una relazione tra genere e specie.

<sup>22</sup> C.M. DE MARINI, *Ammissione (dir. proc. civ.)*, cit., 252 s. Nello stesso senso, nel vigore del codice abrogato, F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile. I. Funzione e composizione del processo*, Padova, 1936, 755 s.

<sup>23</sup> Valorizza l'identità strutturale della confessione e dell'ammissione anche R. VACCARELLA, *Interrogatorio delle parti*, cit., 357. Sul significato di conferma dell'affermazione avversaria come caratteristica strutturale della confessione, v. C. FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, cit., 94 s., il quale definisce espressamente la confessione come «un'affermazione di fatto coincidente con un'affermazione di identico oggetto, già posta dall'avversario [ossia come] una conferma».

ugualmente esprimono quel significato di riconoscimento delle asserzioni fattuali avversarie, che ne giustifica l'uso ai fini del giudizio di fatto; in questo senso, la nozione di 'ammissione' può ben essere considerata in accezione talmente lata da farvi rientrare, come assume la dottrina, «sia dichiarazioni contrarie all'interesse della parte ma non provenienti personalmente da questa, sia comportamenti (qualificati) personali della parte *contra se*, ossia tali da pregiudicarla, ai quali la legge ricollega effetti probatori più o meno intensamente favorevoli all'altra parte»<sup>24</sup>. Intesa in questo senso, come 'ammissione', deve intendersi non solo il riconoscimento dei fatti che provenga personalmente dalla parte (nel qual caso, si ha una *declaratio contra se*, produttiva di effetti probatori più o meno intensi) ma anche quello che, pur non essendo manifestato direttamente dalla parte, può ugualmente essere imputato a quest'ultima; il che si verifica, all'evidenza, qualora l'ammissione dei fatti posti da una parte a fondamento della domanda o dell'eccezione, sia desumibile dalle difese formulate in causa dal procuratore *ad lites* dell'altra parte.

Nella concreta dinamica processuale, è possibile, infatti, che le enunciazioni fattuali formulate con le allegazioni di una parte siano ammesse (esplicitamente, o anche implicitamente, in virtù del comportamento non contestativo rilevante ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c), dal difensore dell'altra parte; il che normalmente si verifica durante lo svolgimento delle difese introduttive, finalizzate alla determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* della causa. In questo caso, i medesimi principi razionali su cui si fonda il valore probatorio della confessione giustificano il valore accertativo delle ammissioni dei fatti allegati dalla controparte, in quanto si registra quella conferma degli enunciati fattuali posti a fondamento della domanda o dell'eccezione avversaria, che esclude l'esigenza dell'intervento decisorio giudiziale. Ma gli effetti di accertamento determinati dalle ammissioni del *procuratore ad lites* non possono essere in tutto assimilati a quelli delle ammissioni delle parti.

Assume rilievo, al riguardo, la distinzione, prospettata in dottrina, tra (i) le dichiarazioni rese dalle parti con finalità di prova (*asseverazioni, Parteibeweisaußagen*), come quelle rese ai sensi degli artt. 229 o 116 c.p.c., e (ii) quelle relative alle allegazioni (*Parteibehauptungen*)<sup>25</sup>. Mentre le prime svolgono una sicura

---

<sup>24</sup> C. FURNO, *Confessione (dir. proc. civ.)*, cit., 914. Sulle diverse situazioni riconducibili alla nozione di ammissione, v. C.M. DE MARINI, *Ammissione, (dir. proc. civ.)*, cit., 245 ss.; A. CARRATA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, cit., 500 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATA, *Diritto processuale civile*, II, cit., 213 ss.

<sup>25</sup> G. VERDE, *Prova (teoria generale e dir. proc. civ.)*, cit., 615, che attribuisce la terminologia utilizzata nel testo a H. Schima, *Der Beweis im österreichischen internationalen Privat und Prozessrecht*, in Atti del III Congresso internazionale di diritto processuale civile (Venezia, 12-15 aprile 1962), Milano, 1969, 87. Nello stesso senso, v., in precedenza, F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956, 278, il quale utilizzava i termini 'ammissione' ed 'asseverazione' per distinguere la «informazione a titolo di ragione» dalla «informazione a titolo di veri-